

Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”

<p>PERMESSO DI COSTRUIRE</p>	<p>a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 10 c. 1 DPR 380/01</p>
<p>EDILIZIA LIBERA</p>	<p><u>1. SENZA SEGNALAZIONE INIZIO LAVORI:</u> a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali; b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette; g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni. <u>2. CON SEGNALAZIONE INIZIO LAVORI:</u> a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni; b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale; c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti; d) manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi; f) interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali; g) muri di cinta e cancellate.</p>	<p>Art. 15 bis LR 23/1985 (così come modificato dall’art. 6 LR n. 8/2015) ART. 6 DPR 380/01</p>

<p>SCIA</p>	<p>a) opere di manutenzione straordinaria; b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo; c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria; e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite; i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica</p> <p>Rientrano in questa categoria anche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manomissione suolo pubblico - Tagli stradali 	<p>Art. 10 bis LR 23/1985 (così come modificato dall'art. 6 LR n. 8/2015)</p> <p>Art. 22 c. 1 DPR 380/01</p>
<p>FONTI RINNOVABILI P.A.S / EDILIZIA LIBERA</p>	<p>a) Impianti esenti dall'autorizzazione unica in generale b) Impianti fotovoltaici c) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas d) Impianti eolici e) Impianti idroelettrici o geotermoelettrici</p>	<p>l'art. 15, comma 1, lettera c), del D.L. n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il quale modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, introduce un regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA- fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di screening, detta procedura è effettuata caso per caso - La Delibera di Giunta Regionale n. 9/34 del 10.03.2015 stabilisce che l'esame "caso per caso", debba essere effettuato attraverso l'introduzione di una fase definita pre-screening compilata a cura del proponente e finalizzata a consentire all'autorità competente per il rilascio del provvedimento finale di decidere se il progetto debba essere sottoposto ovvero escluso dalla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA</p>